

# **CONVENZIONE**

## **CHE REGOLAMENTA LA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI BEDANO – CADEMPINO – LAMONE E TORRICELLA/TAVERNE PER LA GESTIONE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE DENOMINATO “POLIZIA DEL MEDIO VEDEGGIO”**

### **Capitolo I**

#### **Generalità**

##### **Articolo 1**

###### **Scopo**

Fra i Comuni di Bedano, Cadempino, Lamone e Torricella-Taverne, richiamati i disposti di cui all'art.193a della LOC, è stipulata la presente convenzione che ha per scopo di disciplinare i rapporti di collaborazione per la gestione di un Corpo di Polizia intercomunale, denominato “Polizia del Medio Vedeggio”.

##### **Articolo 2**

###### **Compiti del corpo**

Il Corpo esercita le funzioni di Polizia locale nella giurisdizione dei Comuni di Bedano, Cadempino, Lamone e Torricella-Taverne a norma della Legge organica comunale (LOC), della Legge sulla Polizia cantonale (Lpol) e del relativo Regolamento (Rpol), della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (LACS) e del relativo Regolamento (RLACS).

I compiti principali del Corpo sono quelli prescritti dall'art. 107 LOC e da 23 a 26 RALOC e quelli delegati dal Dipartimento delle Istituzioni (DI) in base all'art. 6 RLACS.

Il Corpo può anche essere chiamato a svolgere compiti straordinari e urgenti su richiesta di terzi, previo l'assenso della Commissione intercomunale o del Comandante in caso d'urgenza compatibilmente alle esigenze di servizio. Suddetti compiti, saranno poi fatturati direttamente ai beneficiari.

### **Capitolo II**

#### **Funzionamento**

##### **Articolo 3**

###### **Commissione intercomunale**

Per il raggiungimento degli scopi secondo l'art. 2 della presente convenzione, viene nominata una Commissione intercomunale (in seguito “commissione”) composta da un rappresentante dell'Esecutivo per ogni Comune convenzionato (di regola il Sindaco o il Capo Dicastero Sicurezza e Polizia) oltre che dal Segretario del Comune sede.

La sede della Commissione è il Comune sede.

##### **Articolo 4**

###### **Designazione**

I membri della Commissione sono designati dai rispettivi Municipio all'inizio di ogni legislatura. Il Segretario viene definito dal Comune sede.

Il Presidente della Commissione viene designato dalla stessa tra i suoi

membri. Egli intrattiene relazioni con il Comandante, trasmettendogli le decisioni della Commissione. Il Presidente è nominato per tutta la durata del quadriennio.

Alle riunioni della Commissione partecipa, di regola, anche il Comandante del Corpo, senza diritto di voto.

#### **Articolo 5**

##### **Funzionamento**

Ad ogni Comune corrisponde un unico voto; in caso di parità fa stato il voto del Presidente. Qualora la convenzione venisse estesa ad altri Comuni, questi avranno un loro rappresentante nella Commissione con diritto di voto.

#### **Articolo 6**

##### **Competenze della Commissione**

La Commissione ha in particolare le seguenti competenze decisionali:

- a) propone le misure per assicurare il rispetto della presente convenzione;
- b) stabilisce ed aggiorna gli obiettivi e sorveglia l'attività del Corpo in accordo con il Comandante;
- c) allestisce il preventivo (gestione corrente ed investimenti) e il consuntivo all'intenzione del Municipio;
- d) esegue o fa eseguire le Risoluzioni dei Municipi convenzionati;
- e) propone le delibere di interesse comune al Municipio del Comune sede;
- f) propone gli effettivi del Corpo intercomunale, sulla base dei disposti di cui alla Legge cantonale sulla Polizia;
- g) definisce mediante accordo interno e mansionario, tutti gli elementi per l'applicazione della convenzione;
- h) fornisce ogni anno la relazione d'esercizio ad ogni Comune convenzionato.

#### **Articolo 7**

##### **Comune sede**

Il Comune di Lamone è designato Comune sede al quale sono affidate le competenze elencate all'art. 8, la sede del Comando del Corpo di Polizia e della sua amministrazione. Le stesse sono situate presso il Centro Civico in Via al Casello 3 a Lamone.

#### **Articolo 8**

##### **Competenze del Comune sede**

Il Comune sede esegue quanto necessario per la realizzazione della presente convenzione, sentiti i preavvisi della Commissione. Ha, in particolare, le seguenti competenze:

- a) provvede all'anticipo dei pagamenti riguardanti le spese preventivate di competenza dei Comuni, incassando la quota-parte a carico dei Comuni convenzionati;
- b) su proposta della Commissione assume il personale attribuito al Corpo e ne gestisce i rapporti di impiego;
- c) garantisce il sostegno amministrativo al Corpo intercomunale;
- d) decide le delibere in base alle proposte della Commissione.

#### **Articolo 9**

##### **Prestazioni e responsabilità**

Il Corpo garantisce prestazioni e livello di sicurezza uniformi o predeterminate ad una presenza adeguata in ogni Comune convenzionato. Il tempo di lavoro viene utilizzato per interventi o misure di prevenzione e monitoraggio concordate nel programma annuale e ripartite secondo necessità ed equità sull'intero comprensorio.

Il funzionamento e le mansioni del Corpo intercomunale sono disciplinate da un accordo interno proposto dalla Commissione.

## **Capitolo III**

### **Finanziamento**

#### **Articolo 10**

##### **Finanziamento**

Il Comune sede provvede al finanziamento mediante:

- a) sussidi, ricavi per prestazioni a terzi, contributi di terzi e contravvenzioni;
- b) la fatturazione delle prestazioni straordinarie secondo quanto previsto dall'art. 2;
- c) la propria quota di partecipazione e quella dei Comuni convenzionati;

#### **Articolo 11**

##### **Quote di partecipazione dei Comuni**

I Comuni partecipano alle spese di gestione secondo lo scopo descritto all'art. 2, sulla base della popolazione legale permanente al 1° gennaio dell'anno contabile.

Le spese corrispondono:

- costi del personale;
- costi per prestazioni a terzi;
- affitto sede e magazzino;
- attrezzature amministrative e tecniche;
- spese di cancelleria.

Al personale del Corpo intercomunale sono applicabili le disposizioni del Regolamento organico del Comune sede.

Entro il 30 settembre il Municipio del Comune sede trasmette agli altri Comuni convenzionati il preventivo per l'anno successivo (gestione corrente e investimenti), con il preavviso della Commissione.

Entro il 28 febbraio il Municipio del Comune sede trasmette agli altri Comuni convenzionati il consuntivo dell'anno trascorso, il calcolo del riparto dei costi e la richiesta di conguaglio, unitamente alla relazione d'esercizio annuale allestita dalla Commissione.

## **Capitolo IV**

### **Disposizioni finali**

#### **Articolo 12**

##### **Estensione della convenzione ad altri Comuni**

La Commissione può proporre l'estensione delle prestazioni di cui alla presente convenzione anche ad altri Comuni.

Previa autorizzazione dei Municipi dei Comuni convenzionati, rispettivamente dei Consigli comunali, il nuovo Comune acquisisce tutti i diritti ed i doveri derivanti dalla convenzione.

#### **Articolo 13**

##### **Collaborazioni intercomunali**

La Commissione preavvisa ai Municipi eventuali specifici compiti di polizia in collaborazione con altri Corpi di Polizia. Le modalità operative così come gli eventuali costi derivanti dalla stessa saranno regolati da convenzione, che sarà preavvisata dalla Commissione ai Municipi per le deliberazioni degli organi comunali.

**Articolo 14**

Divergenze

Qualora dovessero sorgere contestazioni circa l'applicazione o l'interpretazione della presente convenzione, la vertenza sarà sottoposta per decisione al Consiglio di Stato.

**Articolo 15**

Norme finali

Con l'approvazione della presente convenzione:

- il personale di Polizia attualmente alle dipendenze dei diversi Comuni convenzionati viene trasferito di fatto e di diritto al Comune sede ed entra a far parte del Corpo intercomunale, fatti salvi i diritti acquisiti;
- I Comuni convenzionati s'impegnano a disdire tutte le convenzioni di Polizia esistenti con altri Comuni o Enti;
- I Comuni convenzionati s'impegnano ad adattare secondo necessità i propri Regolamenti comunali a quanto previsto dalla presente convenzione entro un anno dalla sua entrata in vigore;
- Il Regolamento di applicazione definisce le modalità di acquisizione e pagamento del materiale corrente di proprietà dei Comuni convenzionati.

**Articolo 16**

Durata e disdetta

La presente convenzione ha validità sino al 31 dicembre 2015. In seguito la stessa si intende rinnovata a tempo indeterminato.

La convenzione può essere disdetta unilateralmente con il preavviso di un anno per la fine dell'anno seguente:

**Articolo 17**

Scioglimento

Salvo decisione contraria della Commissione, i costi netti connessi allo scioglimento della convenzione sono a carico del Comune che ha inoltrato la disdetta, sino ad espletamento delle necessarie misure di ripristino e meglio tenuto conto dei termini pratici e di Legge ad essi connessi (disdette, vendita veicoli, ecc.).

**Articolo 18**

Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore con la sottoscrizione della stessa da parte di tutti i Municipi interessati, previa decisione dei rispettivi Consigli comunali, al più presto il 1° gennaio 2012.

**PER IL CONSIGLIO COMUNALE:****Il Presidente:****Carlo Denti****Il Segretario:****Giuliano Lippmann**

Adottata dal Consiglio comunale il

Approvata dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione enti locali con Risoluzione no

Firme dei Comuni di: Bedano, Cadempino, Lamone e Torricella-Taverne